

2.12 Contributi

75anni
L'AVS.
Da parte di tutti. Per tutti.
Dal 1948.

AVS **IV**
AHV **AI**

Assoggettamento assicurativo

Stato al 1° gennaio 2023



In breve

L'attività lucrativa transfrontaliera rappresenta oggi una realtà professionale ampiamente diffusa in tutto il mondo. In Svizzera i lavoratori stranieri sono oltre il 30 %, di cui un quinto frontalieri residenti nei Paesi confinanti. La copertura assicurativa tra più Stati è disciplinata da diverse convenzioni.

Lei esercita un'attività lucrativa transfrontaliera (un'attività in più Stati oppure più attività in diversi Stati) ed è interessato a sapere dove è assicurato? Con strumento online *«Assoggettamento all'assicurazione»* può verificare, in modo indicativo, in quale stato sussiste l'obbligo assicurativo.

Questo opuscolo informa i datori di lavoro in merito all'assoggettamento assicurativo dei loro dipendenti nel contesto internazionale.

Lavoratori che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera

1 Chi viene assoggettato al sistema di sicurezza sociale svizzero?

Tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera sono di regola assoggettate al sistema di sicurezza sociale di questo Paese, comprese quelle che possiedono la cittadinanza di un altro Stato o vivono all'estero. Tutti coloro che lavorano e sono impiegati presso un datore di lavoro in Svizzera sono dunque assicurati obbligatoriamente in questo Paese.

2 Quali contributi sociali deve versare il datore di lavoro?

Il datore di lavoro versa i contributi dovuti per gli assicurati all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), all'assicurazione invalidità (AI), alle indennità di perdita di guadagno (IPG), all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) e alla previdenza professionale (PP). Inoltre, in tutti i Cantoni (ad eccezione del Cantone del Vallese) il datore di lavoro paga i contributi per gli assegni familiari. Anche l'intero premio dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è a suo carico. Sono invece a carico del lavoratore il premio dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali, detratto dal suo stipendio, e il premio dell'assicurazione malattie, che l'assicurato versa direttamente alla cassa malati. Il datore di lavoro non è tenuto ad assumere una parte di questi contributi.

Lavoratori che esercitano un'attività lucrativa all'estero

3 Dove sono assoggettati i lavoratori che esercitano un'attività lucrativa all'estero?

Chi impiega persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente per la sua impresa o per un altro datore di lavoro oppure un'attività lucrativa indipendente all'estero è tenuto ad osservare le disposizioni di coordinamento internazionali in materia di sicurezza sociale. Il datore di lavoro deve dunque accertare se i suoi dipendenti esercitino un'attività lucrativa all'estero e, in caso affermativo, informarne la cassa di compensazione competente.

Convenzioni di sicurezza sociale con l'UE e l'AELS

4 Qual è lo scopo delle convenzioni?

La Svizzera ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale con quasi 50 Stati. Le due convenzioni stipulate con l'UE e con l'AELS, particolarmente importanti, sono tese al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati coinvolti e al rispetto del principio dell'assoggettamento assicurativo in un unico Stato. Ogni Paese conserva la competenza normativa per il proprio sistema. Le convenzioni di sicurezza sociale permettono di evitare che nei casi internazionali o transfrontalieri le persone interessate vengano penalizzate, per esempio da una doppia imposizione o dalla perdita di diritti.

5 Cosa prevede l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE?

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) con l'UE, entrato in vigore il 1° giugno 2002, si basa sulle disposizioni di coordinamento vigenti all'interno dell'UE, ovvero i regolamenti (CE) n. 883/2004 (simile a una convenzione in materia di sicurezza sociale) e (CE) n. 987/2009 (disposizioni d'applicazione). Lo scopo del coordinamento è di garantire alle persone che si trasferiscono in un altro Stato per motivi legati al lavoro o alla residenza di non essere svantaggiate a causa di questo cambiamento.

Gli Stati membri dell'UE

Austria (AT)	Germania (DE)	Polonia (PL)
Belgio (BE)	Grecia (GR)	Portogallo (PT)
Bulgaria (BG)	Irlanda (IE)	Repubblica Ceca (CZ)
Cipro (CY)	Italia (IT)	Romania (RO)
Croazia (HR)	Lettonia (LV)	Slovacchia (SK)
Danimarca (DK)	Lituania (LT)	Slovenia (SI)
Estonia (EE)	Lussemburgo (LU)	Spagna (ES)
Finlandia (F)	Malta (MT)	Svezia (SE)
Francia (FR)	Paesi Bassi (NL)	Ungheria (HU)

6 Brexit

Il Regno Unito ha lasciato l'UE il 31. gennaio 2020. Dal 1° gennaio 2021 l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea (ALC) non è più applicabile nelle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. I diritti acquisiti nell'ambito della sicurezza sociale dalle persone che prima del 1° gennaio 2021 erano assoggettate all'ALC per la Svizzera e il Regno Unito restano garantiti sulla base dell'accordo sui diritti dei cittadini.

La nuova convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito è applicata in forma provvisoria dal 1° novembre 2021. Entrerà definitivamente in vigore dopo che sarà stata approvata dai Parlamenti dei due Stati.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito *Internet dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali*: <https://www.bsv.admin.ch> > Assicurazioni sociali > Assicurazioni sociali internazionali > Uscita del Regno Unito dall'UE (Brexit)

7 Cosa prevede la Convenzione AELS?

La Convenzione AELS disciplina le relazioni tra gli Stati membri dell'AELS e regola il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Si applica ai cittadini di questi Paesi sul loro territorio nonché ai rifugiati e agli apolidi che risiedono in uno di questi Stati.

La Convenzione AELS è entrata in vigore il 1° giugno 2002 e si basa anch'essa sui regolamenti (CE) n. 883/2004 (simile a una convenzione in materia di sicurezza sociale) e (CE) n. 987/2009 (disposizioni d'applicazione).

Gli Stati membri dell'AELS

Islanda (IS)	Norvegia (NO)
Liechtenstein (LI)	Svizzera (CH)

Assoggettamento assicurativo nell'UE

8 A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposti i dipendenti che lavorano esclusivamente al di fuori della Svizzera, in uno Stato dell'UE?

Le persone impiegate da un datore di lavoro **durevolmente** in un Paese diverso dalla Svizzera non sono più assicurate contro vecchiaia, decesso, disoccupazione, infortuni, malattie e invalidità in virtù delle assicurazioni sociali svizzere, bensì assicurati nel Paese d'impiego dal momento dell'inizio dell'attività nel medesimo. Il datore di lavoro deve dunque annunciarsi in quanto tale nel Paese in questione e versare i contributi sociali previsti dalla legislazione di quest'ultimo: solo così, infatti, i lavoratori all'estero potranno beneficiare di prestazioni sociali o di rendite nel Paese d'impiego.

Il datore di lavoro può di regola anche convenire che i lavoratori provvedano da soli al versamento dei contributi salariali all'autorità estera competente in materia di assicurazioni sociali, ma rimane responsabile nei suoi confronti per il pagamento dei contributi nel caso in cui i lavoratori non rispettino l'accordo.

9 A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposti i dipendenti che lavorano temporaneamente al di fuori della Svizzera?

I lavoratori che esercitano un'attività lucrativa all'estero solo a **tempo determinato** per un datore di lavoro rimangono per principio assicurati in Svizzera. In questo caso si parla di distacco. Questo significa che:

- i lavoratori continuano ad essere impiegati presso il datore di lavoro in Svizzera e durante tutto il periodo di distacco sussiste un legame di subordinazione direttamente attinente al diritto del lavoro;
- il datore di lavoro continua a prelevare i contributi sociali dovuti e a conteggiarli in Svizzera;
- il datore di lavoro svolge già da qualche tempo attività economiche sostanziali in Svizzera;
- i lavoratori possiedono la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o della Svizzera e lavorano in uno Stato membro dell'UE;
- immediatamente prima del distacco i lavoratori erano soggetti alla legislazione svizzera sulla sicurezza sociale (di norma la durata di assicurazione anteriore è di un mese);
- la durata del distacco in uno Stato membro dell'UE è di 24 mesi consecutivi al massimo;

- i lavoratori non sostituiscono, in principio, un altro lavoratore distaccato il cui periodo di distacco è terminato.

È possibile presentare una richiesta di proroga per una durata massima di sei anni alla cassa di compensazione AVS del datore di lavoro, la quale la trasmetterà all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). In tal caso l'UFAS deve richiedere l'autorizzazione dell'autorità estera competente in materia di assicurazioni sociali e, se del caso, conclude un accordo speciale. Se fin dall'inizio si può prevedere che il distacco durerà più di 24 mesi, va inoltrata una richiesta di distacco di lunga durata alla cassa di compensazione AVS del datore di lavoro, la quale la trasmetterà all'UFAS. L'UFAS valuta caso per caso se sia possibile concludere un accordo speciale con l'autorizzazione dell'autorità estera competente.

10 A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposti i dipendenti (cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'UE) che esercitano abitualmente un'attività in più Stati?

I dipendenti che esercitano un'attività contemporaneamente in più Paesi dell'UE e/o in Svizzera sono sottoposti alla legislazione dello Stato di domicilio, se vi esercitano una parte sostanziale della propria attività (almeno il 25 % dell'attività complessiva e/o della retribuzione). La stessa regola si applica ai dipendenti che lavorano da casa (telelavoro), se il loro domicilio non è in Svizzera.

I dipendenti che lavorano in più Stati per uno stesso datore di lavoro, ma non esercitano una parte sostanziale dell'attività nel proprio Stato di domicilio sono assicurati nello Stato in cui ha sede l'impresa del datore di lavoro.

Nel caso dei dipendenti che lavorano per più datori di lavoro contemporaneamente in più Paesi dell'UE o in Svizzera, ma non esercitano una parte sostanziale dell'attività (almeno il 25 % dell'attività complessiva e/o della retribuzione) nel proprio Stato di domicilio l'assoggettamento dipende dalla sede dei datori di lavoro coinvolti.

11 Come può un lavoratore dipendente comprovare un distacco o una pluriattività?

Il certificato A1 è un modulo dell'UE che attesta l'assoggettamento alla legislazione sulla sicurezza sociale per attività esercitate in uno Stato membro dell'UE o dell'AEELS. Grazie ad esso i lavoratori dipendenti possono

dimostrare di essere assoggettati al sistema di sicurezza sociale di uno di questi Stati o della Svizzera. Tutti gli Stati membri dell'UE e dell'AELS, come pure la Svizzera, utilizzano il certificato A1 nelle rispettive lingue ufficiali.

In molti Paesi l'assoggettamento dei lavoratori a un sistema di sicurezza sociale è sottoposto al controllo di enti statali. Lo stesso può valere anche per l'impresa in cui sono impiegati. Mediante il certificato A1, i lavoratori possono attestare di essere assoggettati alle assicurazioni sociali svizzere. In mancanza di questo documento vi è il rischio che il distacco o la pluriattività non siano riconosciuti. In alcuni Paesi, senza certificato A1 i lavoratori non possono nemmeno lavorare presso determinate imprese, altrimenti rischiano una multa.

Ulteriori informazioni (disponibile in francese e tedesco) si trova (www.ofas.admin.ch > Informations aux... > Assurés > Affaires internationales > Int: Formulaire A1).

12 Dove si può ottenere il certificato A1?

Si raccomanda di richiedere il certificato A1 alla cassa di compensazione competente per tempo prima di iniziare un'attività in un Paese dell'UE o dell'AELS.

Per la continuazione dell'assicurazione bisogna utilizzare l'applicazione online ALPS messa a disposizione dalla cassa di compensazione AVS del datore di lavoro.

I datori di lavoro che non hanno un accesso diretto all'applicazione ALPS possono presentare il modulo *Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero*.

13 Che cos'è ALPS?

ALPS (Applicable Legislation Platform Switzerland) è un'applicazione online sviluppata dall'UFAS che consente ai datori di lavoro di gestire in modo efficiente i nuovi impieghi all'estero (distacco, proroga di distacco e continuazione dell'assicurazione). Per maggiori informazioni ci si può rivolgere alla propria cassa di compensazione.

14 I familiari senza attività lucrativa sono assicurati?

I coniugi e i partner registrati senza attività lucrativa che accompagnano all'estero una persona distaccata possono aderire, su richiesta, all'assicurazione AVS/AI/IPG obbligatoria. La richiesta di adesione va presentata per iscritto entro sei mesi dal trasferimento all'estero alla cassa di compensazione competente per il distacco.

Ulteriori informazioni:

- opuscolo informativo *Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati (CH – AELS)*
- opuscolo informativo *Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati (CH – UE)*
- certificato A1 – *Distacco/assoggettamento*
- modulo *Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero*
- *Les questions les plus fréquentes sur le formulaire A1* (disponibile in francese e tedesco)

Assoggettamento assicurativo nell'AELS

15 A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposti i dipendenti che lavorano in Svizzera e in uno Stato dell'AELS?

Per l'assoggettamento assicurativo dei cittadini svizzeri o di uno Stato dell'AELS che lavorano sul territorio svizzero e su quello dell'AELS si applica la Convenzione AELS.

Le considerazioni esposte per l'assoggettamento assicurativo nell'UE valgono per analogia. I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 prevedono le medesime norme per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sia tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE sia tra questa e gli altri Paesi dell'AELS.

Tuttavia non si applicano ai casi che riguardano contemporaneamente la Svizzera, l'UE e altri Stati dell'AELS, data la mancanza di un accordo quadro che correli l'ALC e la Convenzione AELS, il cui campo d'applicazione si limita dunque ai cittadini degli Stati contraenti del rispettivo accordo. Le disposizioni dell'ALC non si applicano quindi per esempio a un cittadino del Liechtenstein che vive in Austria e lavora in Svizzera.

16 I familiari senza attività lucrativa sono assicurati?

I familiari senza attività lucrativa che possiedono la cittadinanza di uno Stato dell'AEELS e accompagnano in uno Stato dell'AEELS una persona distaccata restano assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG.

Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale

17 Che cosa sono le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale?

Oltre agli accordi con l'UE e l'AEELS, la Svizzera ha concluso con altri Stati convenzioni bilaterali per il coordinamento della sicurezza sociale, volte principalmente a garantire la parità di trattamento tra i cittadini degli Stati contraenti, la determinazione della legislazione applicabile e il versamento all'estero delle prestazioni.

La Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale bilaterali anche con la maggior parte degli Stati dell'UE (esclusi Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Romania), il Liechtenstein e la Norvegia. Tali convenzioni restano di norma applicabili ai casi non coperti dall'ALC o dalla Convenzione AEELS, ossia

- ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AEELS, distaccati dalla Svizzera nell'UE o nell'AEELS o viceversa.

Alcune convenzioni di sicurezza sociale sono applicabili anche

- ai cittadini di Stati non membri dell'UE o dell'AEELS che lavorano per imprese di trasporto internazionale stradale, ferroviario, aereo o di navigazione.

Tutte le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera riguardano la legislazione dell'AVS e dell'AI. In alcuni casi regolano anche gli ambiti dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione malattie o degli assegni familiari.

La nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito prevede disposizioni particolari che si basano prevalentemente sulle disposizioni in materia di assoggettamento del regolamento (CE) n. 883/2004.

La Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale con gli Stati seguenti:

Australia	Filippine	Regno Unito
Bosnia ed Erzegovina	Giappone	San Marino
Brasile	India (assoggettamento)	Serbia
Canada/Québec	Israele	Tunisia
Cile	Kosovo	Turchia
Cina (assoggettamento)	Macedonia del Nord	Uruguay
Corea del Sud (assoggettamento)	Montenegro	USA

Ulteriori informazioni sulle singole convenzioni sono disponibili sul sito www.ufas.admin.ch > *Assicurazioni sociali* > *Assicurazioni sociali internazionali* > *Basi & convenzioni*.

18 A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposti i dipendenti che lavorano in un solo Stato contraente?

I cittadini della Svizzera o di uno Stato contraente che lavorano in un solo Stato contraente sono assoggettati per principio al sistema di sicurezza sociale del Paese d'impiego, a prescindere dal loro domicilio o dalla sede del datore di lavoro. Alcune convenzioni bilaterali applicano questa regola anche ai cittadini di Stati terzi.

A seconda della convenzione applicabile, il datore di lavoro può distaccare i suoi dipendenti in uno Stato contraente per un periodo di tempo determinato compreso tra i dodici mesi e i sei anni. A tale scopo deve richiedere un certificato di distacco alla cassa di compensazione competente per tempo, prima dell'inizio dell'attività in uno Stato contraente, mediante l'apposito modulo o tramite l'applicazione online ALPS.

19 A quale sistema di sicurezza sociale sono sottoposti i dipendenti che esercitano abitualmente un'attività lucrativa in Svizzera e in uno Stato contraente?

In linea di principio, i lavoratori sono assoggettati al sistema di sicurezza sociale dello Stato contraente in cui esercitano la propria attività lucrativa, a condizione che siano cittadini della Svizzera o dello Stato contraente in questione. Alcune convenzioni bilaterali applicano questa regola anche ai cittadini di Stati terzi. Ciò vuol dire che questi lavoratori sono soggetti all'obbligo di assicurazione e di contribuzione in entrambi i Paesi, ma solo per il reddito rispettivamente conseguito in ognuno di essi. Tutti gli altri cittadini residenti in Svizzera sono soggetti all'obbligo di assicurazione e di contribuzione in questo Paese anche per i redditi conseguiti all'estero.

La nuova convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito prevede disposizioni particolari.

20 I familiari senza attività lucrativa sono assicurati?

I familiari senza attività lucrativa restano assicurati obbligatoriamente all'AVS/AI/IPG se accompagnano una persona distaccata all'estero, a condizione che il Paese in questione non sia la Bosnia e Erzegovina, Israele, San Marino o la Turchia. I coniugi e i partner registrati senza attività lucrativa che accompagnano una persona distaccata in uno di questi Stati possono aderire, su richiesta, all'assicurazione AVS/AI/IPG obbligatoria. La richiesta di adesione va presentata per iscritto entro sei mesi dal trasferimento all'estero alla cassa di compensazione competente per il distacco.

Ulteriori informazioni:

- opuscolo informativo *Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati (Stati contraenti non appartenenti né all'UE né all'AELS)*
- modulo *Richiesta di mantenimento dell'applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l'esercizio temporaneo di un'attività lucrativa all'estero*

Stati non contraenti

21 Com'è regolato l'assoggettamento dei dipendenti che lavorano in uno Stato non contraente?

Sono considerati Stati non contraenti gli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso alcuna convenzione di sicurezza sociale. I dipendenti che esercitano un'attività lucrativa in uno Stato non contraente possono rimanere assicurati ad AVS/AI/IPG e AD se:

- lavorano per un datore di lavoro in Svizzera;
- sono stati assicurati per cinque anni consecutivi immediatamente prima dell'inizio dell'attività all'estero;
- hanno il consenso del datore di lavoro.

Se una persona è retribuita sia in Svizzera che all'estero per la stessa attività, si considera che il datore di lavoro sia in Svizzera soltanto se quest'ultimo si impegna a pagare i contributi per l'intera retribuzione (compreso il salario versato dal datore di lavoro all'estero). Va osservato che i lavoratori dipendenti potrebbero essere soggetti a una doppia assicurazione.

La richiesta per il mantenimento dell'assoggettamento assicurativo all'AVS/AI/IPG e AD va presentata alla cassa di compensazione del datore di lavoro

entro sei mesi dall'inizio dell'impiego all'estero. Scaduto questo termine, l'assicurazione non può più essere continuata.

22 I familiari senza attività lucrativa sono assicurati?

I coniugi e i partner registrati senza attività lucrativa che accompagnano all'estero una persona distaccata da un datore di lavoro svizzero possono aderire, su richiesta, all'assicurazione AVS/AI/IPG obbligatoria. La richiesta di adesione va presentata per iscritto entro sei mesi dal trasferimento all'estero alla cassa di compensazione della persona accompagnata. Scaduto questo termine l'adesione è possibile solo a partire dal mese successivo.

Ulteriori informazioni:

- opuscolo informativo *10.01 – Salariati all'estero e i loro familiari*
- opuscolo informativo *10.03 – Informazioni per i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale (Stati non contraenti)*
- opuscolo informativo *Sicurezza sociale per i lavoratori distaccati (Stati non contraenti)*

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista completa delle casse di compensazione figura su internet all'indirizzo www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2022. Riproduzione parziale autorizzata sotto condizione dell'accordo scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.12/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

2.12-23/01-I